

## CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA

Tra la società **ERREVI CONSULENZE S.r.l.**, con sede in Via Giuseppe Chicco 26 - 13100 Vercelli (VC), Codice Fiscale e Partita IVA **02549720023**, (di seguito "**Errevi Consulenze**"), e la Società **ELECTRORHEMES S.r.l.**, con sede legale in Località Bruil, Casa Comunale - 11010 Rhemes-Notre-Dame (AO), Codice Fiscale e Partita IVA **00527880074**, di seguito indicata come "**Electrorhemes**"

### PREMESSO

- A) che *Errevi Consulenze* è una Società di Servizi con una **pluriennale esperienza** nella interpretazione ed applicazione delle principali leggi agevolative nazionali e regionali, ed in particolare sui bonus fiscali, crediti d'imposta, detassazioni, ecc.;
- B) che *Errevi Consulenze* incaricherà l'**Ing. Umberto Pasquale Morgante** (di seguito "**Ing. Morgante**"), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri nonché all'Albo degli Esperti e Valutatori del Mi.S.E. - Ministero dello Sviluppo Economico e del M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per:
- calcolo dei benefici fiscali derivanti dall'applicazione della detassazione ambientale
  - predisporre la perizia giurata contenente il calcolo incrementale degli investimenti ambientali, la definizione di investimento ambientale, l'importo del beneficio fiscale e le condizioni di cumulabilità con riferimento alle tariffe incentivanti dei vari conti energia
  - predisporre la comunicazione da inviare al Ministero relativamente all'importo degli investimenti agevolati
  - presenziare a eventuali riunioni con i professionisti per chiarimenti relativi alla fruizione del beneficio fiscale
  - elaborare la documentazione normativa fornita unitamente alla Perizia Giurata
- C) che *Errevi Consulenze* e l'**Ing. Morgante** hanno una **pluriennale esperienza** in materia di **detassazione degli investimenti ambientali di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000 (c.d. "Tremonti Ambientale")** secondo la quale la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali (nel rispetto del criterio incrementale previsto dal comma 15 della norma stessa) non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- D) che l'operato dell'**Ing. Morgante** è coperto da polizza assicurativa stipulata con la Zurich Insurance PLC, n.229A3192 per rischi di eventuali errori e/o omissioni nello svolgimento dell'attività professionale ed eventuali conseguenze dannose nei confronti della società conferente l'incarico;
- E) che *Electrorhemes* è determinata ad ottenere le agevolazioni previste dalla **Tremonti Ambientale**, avendo iniziato prima del 26/06/2012 la realizzazione di investimenti ambientali che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge 388/2000, ed in particolare **centrali idroelettriche in provincia di Aosta**;
- F) che *Electrorhemes* dichiara di essere in contabilità ordinaria e di rispettare i parametri di PMI stabiliti dalla vigente normativa, e di essere perfettamente a conoscenza che tali requisiti sono "**conditio sine qua non**" per poter usufruire dei benefici previsti dalla **Tremonti Ambientale**.

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1 - PREMESSE

- 1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

#### ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

- 2.1 *Electrorhemes* incarica in esclusiva *Errevi Consulenze* delle attività descritte nel secondo comma di questo articolo, in vista dell'ottenimento delle agevolazioni finanziarie descritte in premessa.
- 2.2 *Errevi Consulenze* si impegna a fornire a *Electrorhemes* direttamente o a sua scelta per il tramite della società di engineering incaricata:
- 2.2.1 informativa sulla normativa oggetto del presente accordo, attraverso la raccolta di documentazione, dati e quant'altro necessario al controllo di ammissibilità ai requisiti della Legge, mediante prefattibilità, che scaturisce da una comparazione dei dati tecnici, economici e finanziari dell'azienda richiedente con quelli che sono i requisiti base citati dalla **Tremonti Ambientale**;
  - 2.2.2 Individuazione delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa stessa;
  - 2.2.3 Formazione di *Electrorhemes* in merito agli adempimenti ed alla documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni previste dalla **Tremonti Ambientale**;

- 2.2.4 Redazione della perizia giurata attestante la coerenza tecnico-economica dell'investimento/i e la piena funzionalità dei/dello stesso/i, necessaria per la fruizione dell'agevolazione concessa, comprensiva del calcolo dell'agevolazione nel rispetto del criterio incrementale;
  - 2.2.5 l'assistenza per la predisposizione, nella Nota Integrativa al bilancio, dell'indicazione separata delle spese ambientali sostenute e delle informazioni accurate circa la nozione di "costo ambientale" adottata;
  - 2.2.6 la consulenza ed assistenza per la predisposizione di qualsiasi documentazione da produrre e/o raccogliere ai fini della fruizione dell'agevolazione come richiesto dalla Legge citata in premessa e dalle successive norme applicative, compresa l'assistenza per una corretta rendicontazione dei costi agevolabili sostenuti nell'esercizio di riferimento.
  - 2.2.7 presenza nel corso di eventuali visite ispettive presso la sede dell'azienda *Electrorhemes*.
  - 2.2.8 la consulenza ed assistenza per la predisposizione di memorie tecniche in caso di eventuale contraddittorio e/o contenzioso
- 2.3 L'attività che *Errevi Consulenze* s'impegna a svolgere ha carattere esclusivo di appalto di servizi, sulla base dei dati specifici forniti da *Electrorhemes*; per quanto non espressamente regolato nel presente atto si fa riferimento agli Artt. 1655 e segg. del Codice Civile.

#### ARTICOLO 3 - CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

- 3.1 *Errevi Consulenze* fornirà le prestazioni descritte nell'art. 2 a condizione che *Electrorhemes* si impegni, nel proprio stesso interesse a fornirgli tutte le informazioni specifiche e la documentazione ragionevolmente necessaria per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.
- 3.2 La "Perizia Giurata" verrà redatta, in qualità di professionista, dall'Ing. *Morgante*; lo stesso ingegnere, in qualità di perito, attesta di agire sotto copertura di polizza di assicurazione dei rischi professionali.
- 3.3 *Errevi Consulenze* garantisce la massima riservatezza sulle notizie, informazioni e dati ottenuti da *Electrorhemes* durante lo svolgimento del servizio, anche con riferimento al D. Lgs. 196/2003 ed al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR").
- 3.4 *Errevi Consulenze* è espressamente **sollevata da ogni responsabilità in merito alla veridicità e completezza dei dati e delle informazioni ricevute da *Electrorhemes*** nell'espletamento delle proprie attività.
- 3.5 Nel caso di eventuale contestazione e/o contenzioso da parte delle Enti competenti, *Errevi Consulenze* si impegna a risarcire, anche a mezzo della copertura assicurativa dei rischi professionali intestata all'Ing. *Morgante*, eventuali sanzioni riferite alla rideterminazione della detassazione, **fatto salvo le specifiche manleve di cui al punto 3.4 e 3.5 e/o salvo constatati errori imputabili a *Electrorhemes* o suo professionista incaricato.**

#### ARTICOLO 4 - COMPENSI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 4.1 I compensi per le attività di cui all'art. 2 sono così convenuti:
  - 4.1.1 **€ 4.000,00 (quattromilaeuro)** per le attività di consulenza di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7 del precedente art. 2;
  - 4.1.2 **l'1,20% (unovirgolaventipercento)** del valore dell'investimento incrementale ambientale, quale risulterà dalla perizia giurata e asseverata dell'Ing. *Morgante*;
- 4.2 Tutti i valori si intendono al netto dell'I.V.A.
- 4.3 I pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità:
  - 4.3.1 il compenso di cui al punto 4.1.1 contestualmente **alla consegna** della perizia e della documentazione tecnica allegata in originale
  - 4.3.2 il compenso di cui al punto 4.1.2 con le seguenti modalità:
    - a) **Acconto 25,00% (venticinquepercento)** contestualmente **alla consegna** della perizia e della documentazione tecnica allegata in originale.
    - b) **Saldo 75,00% (settantacinquepercento)** in **24 (ventiquattro) rate** scadenti il giorno 1 di ogni mese, a partire dal mese successivo al pagamento dell'acconto.
- 4.4 Gli importi di cui al precedente articolo 4.1 saranno **fatturati** da *Errevi Consulenze* con le stesse tempistiche previste per i pagamenti di cui al punto 4.3
- 4.5 Il ritardo comporterà l'applicazione, senz'obbligo di costituzione in mora o avviso, dell'interesse di mora di cui al D.Lgs. 9/10/2002 n 231.
- 4.6 Resta inteso che nel caso venissero **comprovati in via definitiva** errori e/o omissioni da parte di *Errevi Consulenze* e/o dell'Ing. *Morgante* tali da comportare la revisione del beneficio della detassazione ambientale (art. 6, commi da 13 a 19 della legge 388/2000), *Errevi Consulenze* **restituirà** a *Electrorhemes* anche a mezzo

della polizza assicurativa dell'Ing. Morgante, i compensi di cui all'articolo 4.1, integralmente o in proporzione nel caso di rideterminazione totale o parziale, salvo i casi previsti al punto 3.4 ed al punto 3.5, e salvo constatati errori imputabili a *Electrorhemes* o suo professionista incaricato.

#### ARTICOLO 5 – DURATA E PENALI

- 5.1 Il contratto avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al completamento delle attività volte ad ottenere l'agevolazione, a meno di una esplicita disdetta di una delle due parti con lettera raccomandata a.r. da inviare almeno due mesi prima della sua naturale scadenza.
- 5.2 *Electrorhemes* potrà recedere dal contratto, mediante invio a *Errevi Consulenze* di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede legale in Via Giuseppe Chicco 26 – 13100 Vercelli (VC) senza incorrere in pagamento di penali, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Scrittura Privata.
- 5.3 In qualunque momento, **prima dell'inizio delle attività, *Electrorhemes* potrà recedere dal contratto**, mediante invio a *Errevi Consulenze* di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede legale in Via Giuseppe Chicco 26 - 13100 Vercelli (VC), senza incorrere in pagamento di penali.
- 5.4 **Se il recesso avverrà ad attività iniziate, *Electrorhemes* dovrà pagare a *Errevi Consulenze* quanto dovuto per le attività svolte fino al momento del recesso secondo quanto previsto dell'art. 2 della presente scrittura privata, quantificato forfetariamente nel **20,00% (ventipercento)** del compenso previsto al punto 4.1. Nel caso in cui in un momento successivo *Electrorhemes* intenda riprendere le attività, **tale importo sarà considerato un acconto dei compensi pattuiti all'articolo 4.****
- 5.5 Nel caso in cui *Electrorhemes* incaricasse, anche in futuro, altre società/professionisti per le stesse attività previste dal presente contratto, la stessa sarà tenuta al pagamento ad *Errevi Consulenze* di un'ulteriore **penale pari al 50,00% (cinquantapercento)** del compenso pattuito al precedente punto 4.1.
- 5.6 **Successivamente al giuramento ed asseverazione della perizia**, l'operazione si intenderà perfezionata dal punto di vista tecnico in quanto l'attività tecnica svolta sarà giunta al suo completamento e i successivi adempimenti fiscali saranno di esclusiva competenza di *Electrorhemes* o del suo consulente fiscale (commercialista), fatto salvo gli impegni assunti nel caso di contestazione e/o contenzioso da parte delle Enti competenti di cui ai punti 3.5 e 4.6.

#### ARTICOLO 6 - VARIE

- 6.1 L'eventuale **tolleranza** di una delle parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni del presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti nel contratto stesso.
- 6.2 Nel caso in cui una delle disposizioni del presente contratto **dovesse essere considerata invalida** o, comunque, **inefficace**, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del contratto stesso, che continuerà ad avere piena validità ed efficacia.
- 6.3 Qualsiasi **modifica** al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, firmato anche dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata
- 6.4 Le parti attribuiscono al presente contratto il valore anche di **Gentlemen's Agreement**, e si obbligano pertanto a rispettarlo e ad eseguirlo lealmente non solo come vincolo giuridico ma anche come impegno morale e d'onore ed a porre in essere tutto quanto necessario ai fini della compiuta esecuzione dello stesso.
- 6.5 In relazione alle disposizioni a **tutela dei dati personali**, le parti si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR). Ciascuna *Parte* fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal succitato GDPR, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto.

#### ARTICOLO 7 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

- 7.1 Le parti convengono che le spese dell'eventuale **registrazione del presente contratto**, compresi anche gli importi di eventuali sanzioni per la ritardata registrazione del presente, ancorché anticipati da SI, cederanno a carico della parte che con il suo inadempimento avrà dato causa alla necessità della sua registrazione. Gli importi relativi, conseguenti alla necessità di esibizione del contratto stesso, saranno corrisposti nei 10 (dieci) giorni successivi all'eventuale richiesta documentata da parte di *Errevi Consulenze*.

ARTICOLO 8 - CONTROVERSIE

8.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Contratto e che non possano essere risolte amichevolmente dalle Parti stesse, saranno devolute all'esclusiva competenza del **Foro di Vercelli**.

Vercelli, 8 aprile 2019

ERREVI CONSULENZE S.r.l.

  
ERREVI CONSULENZE S.r.l.  
C. F. e P.IVA 02549720023  
Via S. Chicca, 26 - 13100 Vercelli  


ELECTRORHEMES S.r.l.

  
PRESIDENTE CDA  


Per espressa approvazione dell'art. 3 (*Condizioni di fornitura del servizio*), dell'art. 4 (*Compensi e condizioni di pagamento*), dell'art. 5 (*Durata e Penali*) e dell'art. 8 (*Controversie*).

ERREVI CONSULENZE S.r.l.

  
ERREVI CONSULENZE S.r.l.  
C. F. e P.IVA 02549720023  
Via S. Chicca, 26 - 13100 Vercelli  


ELECTRORHEMES S.r.l.

  
PRESIDENTE CDA  
